N. R.G. 2221 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Gabriella Zanon	Presidente relatore
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
dott. Luca Marani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 1° dicembre 2022, promossa con atto di citazione

da

D (C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio sito in ;

appellante

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

contro

R (C.F.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dal Soglio Paolo, Frison Giuliana e , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in

B (C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio sito in ;

A (C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio sito in ;

T (C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio sito in ;

L (C.F.), contumace;

G (C.F.) e

C (C.F.), quali eredi, unitamente a R , di I , contumaci;

appellati

Oggetto: "*Associazione – Comitato*" - Appello avverso la sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2394/2017 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.

CONCLUSIONI

[Omissis]

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Motivi della decisione

In fatto

Con atto di citazione del 9 marzo 2017, notificato tra il 17 ed il 30 marzo 2017, D conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza R , A , L , B , T , G e C esponendo quanto di seguito si riassume:

- in data 12 giugno 1995 aveva costituito con la moglie R la "C s.a.s. ", società avente ad oggetto la gestione dell'omonima palestra, di cui egli era socio accomandatario mentre R rivestiva la qualifica di socia accomandante;
- nonostante la forma sociale adottata, sia lui che la moglie avevano sempre operato con i medesimi poteri e diritti nella gestione della palestra occupandosi, rispettivamente, delle attività più propriamente sportive e gestendo gli aspetti amministrativi e contabili;
- in data 20 agosto 2004, sempre con R , aveva costituito l'associazione sportiva dilettantistica ". E ", con sede nei medesimi locali precedentemente utilizzati dalla s.a.s., che glieli aveva concessi in locazione unitamente alle attrezzature sportive ivi contenute al solo fine di ridurre il carico fiscale gravante sulla medesima s.a.s., usufruendo delle agevolazioni fiscali riservate allo svolgimento di attività in forma associativa;
- l'atto costitutivo e lo statuto della ASD erano stati solo formalmente sottoscritti dal fratello A , nominato Presidente, nonché da

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

L , B , I e T ,
componenti del Consiglio Direttivo; solo formalmente l'ASD aveva proseguito l'attività della palestra precedentemente svolta dalla s.a.s. e quest'ultima solo apparentemente si era limitata a riscuotere il corrispettivo della locazione dell'attrezzatura e dei locali, mentre nella realtà era la società che continuava a gestire la palestra attraverso l'opera dei suoi due soci;

- nell'anno 2008, l'ASD ed in solido il suo Presidente A avevano ricevuto la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 a titolo di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva nonché di sanzioni pecuniarie; nel 2012 nel 2012 avevano ricevuto la notifica di un terzo avviso di accertamento, relativo all'anno 2007, e nel 2015 era pervenuta un'ulteriore cartella di pagamento da parte di Equitalia Nord, relativa ancora agli anni 2005 e 2006, il tutto per circa complessivi euro 150.000;
- Agenzia delle Entrate aveva contestato che l'ASD non aveva agito osservando i criteri normativi previsti ai fini del riconoscimento della soggettività sportiva dilettantistica, bensì seguendo una logica commerciale con finalità di lucro, tesi poi condivisa dalla Commissione Tributaria di Vicenza che, con la sentenza n.193/2013, aveva accertato che l'attività dell'associazione sportiva costituitasi nel 2004 con la presidenza di A rappresentava in realtà il prosieguo di quella commerciale condotta sin dal 1995 dal fratello D in società con la moglie R ;

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

- nell'autunno del 2015 i rapporti coniugali si erano incrinati e R aveva acconsentito a cedergli la propria quota senza il versamento di alcun corrispettivo, a fronte del suo impegno di estinguere l'esposizione debitoria cui erano ancora sottoposti l'associazione e il suo Presidente nei confronti di Agenzia Entrate ed Equitalia Nord. Tuttavia, la R non si era più presentata in palestra da inizio gennaio 2016 e neppure all'appuntamento fissato dinanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione della quota;
- egli, pertanto, per sanare l'esposizione debitoria dell'associazione sportiva ed evitare le preannunciate procedure di espropriazione forzata, aveva acceso un'ipoteca volontaria su un immobile di proprietà e concesso una fideiussione a garanzia del mutuo ipotecario che il fratello A aveva contratto con la Cassa per l'importo di euro 71.000,00, successivamente versato ad Equitalia Nord a parziale copertura del debito contratto dalla ASD. Si era altresì fatto carico del rimborso di tale somma al fratello A mediante una corresponsione mensile di euro 560,00 equivalente alla rata prevista dal piano di ammortamento del suddetto mutuo. Inoltre, aveva chiesto ed ottenuto un prestito da tale q , la quale aveva emesso in suo favore due assegni circolari per una somma complessiva di euro 80.000,00 che egli aveva girato al fratello A per saldare il debito residuo ad Equitalia Nord.

D chiedeva pertanto, in via principale, accertamento e declaratoria che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie R una società

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di palestra "che appartiene in parte uguale ai soci"; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della s.a.s. era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa "in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto" "in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio R e non prevede il concorso della socia R nell'amministrazione della società", con conseguente violazione degli accordi da parte della R a condanna della stessa alla restituzione di quota parte delle somme "distratte a proprio favore dalle casse della società C s.a.s.".

In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.

Parte attrice chiedeva inoltre che fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica ". E ", con conseguente responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività della ASD e, in particolare, per i debiti erariali (quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con R nella misura del 50% ciascuno; che fosse altresì accertato che A ricopriva la carica di Presidente in modo fittizio, essendo estraneo all'associazione ed analogo accertamento era richiesto con riguardo alle nomine degli altri componenti del Consiglio Direttivo della ASD.

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

D chiedeva inoltre la condanna di R al risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa della condotta della predetta, quantificati in euro 100.000,00.

Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 1° settembre 2017, si costituiva A ribadendo la natura meramente "formale" del suo ruolo di Presidente dell'ASD; egli, infatti, si era limitato a compiere esclusivamente quegli atti di rappresentanza strettamente necessari che gli erano stati di volta in volta richiesti, mentre, relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate, in ragione delle rassicurazioni ricevute dal fratello e dalla cognata circa il fatto che il debito complessivamente maturato dalla ASD nei confronti dell'Erario sarebbe stato interamente saldato dai predetti, si era completamente disinteressato della vicenda sino a che, in data il 17 febbraio 2016, aveva sottoscritto un mutuo con la Cassa dell'importo di euro 71.000,00 e, con il denaro così ottenuto, aveva pagato parzialmente il debito tributario contratto dall'associazione sportiva; debito che aveva successivamente provveduto a saldare mediante versamento a Equitalia Nord di ulteriori euro 80.000,00 corrispostigli da q secondo degli accordi intercorsi tra quest'ultima e il fratello D .

A deduceva pertanto la natura simulata dell'associazione sportiva e dunque del suo atto costitutivo, con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia del medesimo atto e di tutti i rapporti giuridici da esso scaturenti e, in particolare, di ogni obbligazione sorta nei suoi confronti quale Presidente; chiedeva

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

quindi che venisse accertata la natura di simulazione assoluta dell'operazione architettata dai soci della "C S.a.s. " o, in subordine di simulazione relativa, sia oggettiva che soggettiva. Chiedeva, inoltre, di essere manlevato dai coniugi D -R delle perdite patrimoniali subite per effetto di tale contratto inefficace e che venisse accertato che erano questi ultimi a dover rispondere in via esclusiva e solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. dei debiti del medesimo ente e, in via riconvenzionale, chiedeva che, previo accertamento dell'estinzione parziale da parte sua dei debiti tributari nella misura di euro 71.000,00, venisse accertato che i medesimi soci D -R erano tenuti a manlevarlo e tenerlo indenne dalle perdite patrimoniali subite nella misura, appunto, di euro 71.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2017, si costituiva in giudizio R smentendo che ella, socia accomandante, avesse operato nella società con uguali poteri del socio accomandatario adducendo a sostegno una serie di circostanze fattuali finalizzate a dimostrare che era stato invece il solo marito D – dal quale aveva chiesto la separazione a fine novembre 2016 – a decidere su ogni aspetto relativo alla gestione ed amministrazione dell'attività di palestra.
In particolare, evidenziava di essersi occupata solo di attività di segreteria svolgendo gli incarichi affidatile dal marito; anche le firme eventualmente apposte a contratti, fideiussioni e polizze assicurative erano state apposte solo su ordine del marito.

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Quanto alla cessione gratuita in favore del marito delle sue quote societarie, la R affermava che nel 2013 aveva scoperto ammanchi per decine di migliaia di euro e per tale ragione avrebbe chiesto chiarimenti al D il quale inizialmente negava ogni addebito per poi proporle la corresponsione di una consistente somma in contanti a fronte della donazione delle sue quote di proprietà della s.a.s.; tuttavia la somma pattuita non le era stata consegnata e di conseguenza la cessione delle quote non aveva avuto luogo.

Quanto alla simulazione della costituzione della " E ", R negava ogni responsabilità e coinvolgimento in ordine all'accaduto ed affermava che era stato il marito ad ordinarle di tenere le fila di ogni questione inerente l'ASD, occupandosi anche delle incombenze di segreteria.

La R negava infine di aver mai preso decisioni in ordine all'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati al signor A e alla ASD da parte di Agenzia Entrate, né di aver mai avuto alcun potere in merito; contestava, inoltre, di essersi mai assunta l'impegno di accollarsi i debiti tributari gravanti sugli stessi e ribadiva che A aveva deciso in prima persona di prendere parte, prima, alla costituzione di tale compagine associativa e, poi, di impugnare suddetti avvisi di pagamento.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via di eccezione riconvenzionale, che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, fossero detratte dalla somma eventualmente dovuta "il 50% del risarcimento spettante dal , il 50% dei canoni di affitto dovuti dalla ". E " che risulteranno in corso di causa, tremila euro di sanzioni rimaste a carico

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 333703535b96e507466f57fa0dba2344f9a

di R , il 50% del valore del PAC intestato alla società in accomandita semplice ed il 50% delle quote della banca di proprietà della sas.".

Alla prima udienza di comparazione delle parti svoltasi il 26 settembre 2017 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti L , B , T , G e C e, rilevato che la convenuta R si era costituita solo il giorno precedente l'udienza, concedeva all'attore D ed al convenuto A termine per il deposito di una memoria di replica, nonché successivo termine alla convenuta R per il deposito di note difensive, rinviando la trattazione della causa a successiva udienza.

Sia l'attore che il convenuto, nelle rispettive memorie contestavano i contenuti della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla R eccependo altresì la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per mancata osservanza del termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 167 c.p.c., evidenziando come dovesse reputarsi inammissibile l'eccezione e/o domanda riconvenzionale di compensazione formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della stessa R .

Nel termine assegnatole per il deposito da parte di R della memoria autorizzata veniva depositata la nomina di nuovi difensori con contestuali note con cui la predetta contestava l'eccezione di decadenza dal proporre eccezioni e domande riconvenzionali, prendendo altresì posizione sulle domande avversarie di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo della s.a.s. e dell'associazione

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

sportiva, ribadendone la richiesta di rigetto.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'espletata istruttoria la causa veniva decisa con sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 che così ha disposto:

"*1. rigetta tutte le domande svolte dall'attore D nei confronti della convenuta R e di tutte le altre parti convenute;*

2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto A nei confronti dell'attore D e della convenuta R ;

3. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione proposta in causa dalle parti;

4. condanna l'attore D a rifondere a R le spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando, invece, integralmente compensate tra le parti D e A le spese e competenze processuali;

5. nulla per le spese di lite relative al rapporto intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci."

Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 29 novembre – 12 dicembre 2022, D ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma sulla base di quattordici motivi, ha inoltre riproposto le domande, le eccezioni e le "questioni" risultate assorbite dalla pronuncia, ex art.346 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2023, R

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato; nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello ha riproposto le eccezioni già svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale nonché l'eccezione di inammissibilità dei capitoli di prova attorei già rigettati dal Giudice di primo grado.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023, A ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da D ed ha proposto appello incidentale formulando dieci motivi di impugnazione; ha inoltre riproposto le domande, eccezioni e "questioni" risultate assorbite dalla pronuncia.

Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 23 marzo 2023, B , rimasta contumace in primo grado, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto ed il rigetto di ogni domanda avversaria. In particolare, ha eccepito la nullità della sua chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio e l'inammissibilità della domanda di simulazione per mancata citazione in giudizio dell'ASD ed altresì di tutti coloro che avevano aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 27 marzo 2023, T anch'essa rimasta contumace in primo grado, eccependo in via preliminare la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In diritto

Con la comparsa di costituzione in appello R ha riproposto le seguenti eccezioni, non esaminate dal Tribunale:

- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per mancanza di procura al difensore dell'attore D per convenire in giudizio L , B , G , T e C ;
- inammissibilità delle domande proposte per non avere convenuto in giudizio la società in accomandita semplice e l'associazione sportiva dilettantistica;
- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per assenza della chiamata in causa di tutti gli associati.

Anche B e T – contumaci in primo grado e costituitesi in appello – hanno eccepito la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarle in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.

Tali eccezioni hanno, evidentemente, carattere preliminare rispetto alla disamina dei motivi di appello attenendo all'integrità del litisconsorzio necessario ed

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

all'esistenza della procura alle liti.
Peraltro, la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Altrettanto è a dirsi con riguardo all'inesistenza o alla mancanza in atti della procura alle liti.

Le eccezioni proposte sono fondate, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Con il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza, D – come già evidenziato nella parte in fatto – formulava le seguenti domande: in via principale, accertamento e declaratoria che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie R una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di palestra "che appartiene in parte uguale ai soci"; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della "C s.a.s. " era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa "in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto … in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio R e non prevede il concorso della socia R nell'amministrazione della società", con conseguente violazione degli accordi da parte della R a condanna della stessa alla restituzione di quota parte delle somme "distratte a proprio favore dalle casse della società C s.a.s.".
In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.

Senonché egli, a tal fine, conveniva in giudizio la sola socia accomandante, omettendo di instaurare il contraddittorio con la società che, invece, nella causa promossa dal socio accomandatario per accertare la simulazione della società stessa, è un contraddittore necessario.

La s.a.s., infatti, è un soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono e la simulazione dell'atto costitutivo – e della sua stessa esistenza, considerato che l'attore ha proposto in principalità domanda di simulazione assoluta – investe direttamente la società. Pertanto, sussistendo un evidente conflitto di interessi tra il socio accomandatario che propone la causa volta all'accertamento della simulazione e la società che egli rappresenta, avrebbe dovuto essere nominato – su istanza dell'stesso attore e prima ancora dell'instaurazione del giudizio – un curatore speciale ex art.78 c.p.c.

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'associazione sportiva dilettantistica ". E ", che non è stata convenuta in giudizio.

L'attore D chiedeva infatti che fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione dell'ASD, con conseguente responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività dell'associazione e, in particolare, per i debiti erariali (quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con R nella misura del 50% ciascuno; che fosse altresì

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

accertato che A ricopriva la carica di Presidente in modo fittizio, essendo estraneo all'associazione; analogo accertamento era richiesto con riguardo alle nomine degli altri componenti del Consiglio Direttivo della ASD.

A è stato infatti convenuto in giudizio personalmente e non quale presidente dell'ASD, come si evince chiaramente dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e dalla notifica dell'atto di citazione.

Oltre a ciò, per quanto riguarda l'ASD, va rilevato che la procura alle liti conferita da D al difensore consentiva al predetto di agire in giudizio esclusivamente nei confronti di R e A ("Io sottoscritto D … delego a mio procuratore e difensore l'avv. del Foro di , affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento da promuovere nei confronti dei signori R e A , anche in appello come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni …").

Il difensore ha invece convenuto in giudizio anche L , B , G , T e C pur non avendogli conferito, la procura alle liti, nel suo chiaro tenore letterale, tale potere.

La circostanza assume rilievo anche con riguardo alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei predetti quali associati sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'ASD, in quanto convenuti in giudizio sulla base di una procura alle liti che non li menziona e, pertanto, inesistente nei loro riguardi.

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Neppure la procura alle liti conferita da D per il grado di appello indica specificamente L , B , G , T e C quali soggetti da convenire in giudizio; né può sostenersi che l'aggiunta a penna delle parole, "e altri" dopo "R e T " ("Il sottoscritto D … delego a mio procuratore e difensore l'avv. del Foro di , affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento di appello avverso la sentenza n.1818/2022 Sent. Emessa dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2022 e pubblicata in data 27.10.2022 da promuovere davanti alla Corte di Appello di Venezia nei confronti dei signori R e A , e altri anche in appello come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni …") sia idonea a conferire all'avv. il mandato ad agire nei confronti di quei soggetti, nei confronti dei quali non è stato instaurato un valido contraddittorio neppure nel corso del processo di primo grado.

Per quanto sopra esposto, rilevato l'originario difetto di contraddittorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, la causa va rimessa al primo Giudice ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c.

Quanto alle spese va applicato il principio, secondo cui "*il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole*

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata" (Cass. n. 14495/2017; Cass. n. 13550/2006).

Le spese vanno addebitate alla parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio, nel caso di specie l'attore D ,

e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza n.1818/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022 e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

2) fissa il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione di questa sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia;

3) condanna D al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di R , A , B , T , che liquida in favore di ciascuna parte, in euro 6.946,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Venezia 5 novembre 2025

Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon

Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a